



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**Newsletter n. 10 – ottobre 2017**

**Area legale**

## IN BREVE

### DIRITTO FALLIMENTARE

- **Crisi d'impresa: delega al governo per la riforma della legge fallimentare.**  
a cura dell'Avv. Chiara Pisani (vai all'approfondimento)

### DIRITTO DELL'ESECUZIONE

- **Linee guida in materia di pignoramento di immobile in comunione tra i coniugi.**  
a cura dell'Avv. Chiara Pisani (vai all'articolo)

### DIRITTO SOCIETARIO

- **La personalità giuridica di associazioni e fondazioni dopo la riforma del Terzo Settore.**  
a cura dell'Avv. Federica Ballerini (vai all'articolo)

### DIRITTO BANCARIO

- **Interessi moratori usurari: ordinanza Cass. Civ. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192,**  
a cura del Dott. Comm. Giuseppe Celestini (vai all'articolo)
- **La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sulla non configurabilità della fattispecie di "usura sopravvenuta",**  
a cura dell'Avv. Stefano Versace (vai all'articolo)

### RESPONSABILITA' CIVILE

- **La garanzia dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. si estende alle opere di ristrutturazione edilizia,**  
a cura della dott.ssa Carlotta Gelera (vai all'articolo)
- **Chi porta il cane a spasso è tenuto al pagamento dei danni anche se non è il proprietario,**  
a cura dell'Avv. Lucia Campora (vai all'articolo)

### ULTIME DALLO STUDIO:

### CONTO ALLA ROVESCIA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY. SIAMO PRONTI?

a cura dell'Avv. Nicola Salvarani  
(vai alla notizia)



Lo studio è *partner* del network HLB International, attraverso HLB Italy. HLB è un primario network di studi professionali indipendenti. HLB è presente in 130 Paesi in tutto il mondo, con *partner* internazionali che forniscono un'ampia gamma di servizi di consulenza e assistenza nell'area contabile, legale e tributaria e dell'*audit* in ogni tipo di settore di *business*.

### CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano – Area Legale  
20123 – S. Vittore, 16  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: [milano.legali@tricol.it](mailto:milano.legali@tricol.it)



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

## CONTO ALLA ROVESCIA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY. SIAMO PRONTI?

Per tutti gli operatori, professionisti, imprese individuali, enti e società si avvicina sempre di più il momento in cui si dovrà fare i conti con il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, applicabile in tutti i Paesi dell'UE a partire dal 25 maggio 2018. Titolari e responsabili della *privacy* dovranno, infatti, predisporre un idoneo sistema di gestione delle attività nel rispetto dei nuovi principi introdotti.

Occorrerà affrontare e predisporre l'analisi degli strumenti aziendali che comportano un trattamento di dati personali ed evidenziare eventuali non conformità ai principi introdotti. Sarà assolutamente indefettibile predisporre modelli contrattuali che impongano elevati *standard* di sicurezza a presidio dei dati personali trattati da terze parti - a seguito di esternalizzazione di servizi. Basti pensare ad attività di manutenzione ed assistenza informatica in *outsourcing*. Particolare attenzione andrà prestata da chi tratta i dati relativi alla salute. In alcuni casi sarà obbligatorio per le aziende redigere anche un *Privacy Impact Assessment* ovvero una valutazione concreta da effettuarsi per determinate tipologie di trattamento dati (ad esempio: profilazione, videosorveglianza, dati sanitari) volta a definire rischi e misure tecniche di sicurezza adottate in relazione a detti trattamenti. Tale documento dovrà anche individuare i soggetti coinvolti nella definizione del trattamento e le funzioni aziendali da rendere partecipi. Andrà poi valutato se occorrerà tenere o meno il Registro Generale delle attività del trattamento. Occorrerà certamente per tutti adeguare le informative per il personale, per i collaboratori e ove necessario raccogliere un nuovo consenso, nonché redigere i contratti con i Responsabili del Trattamento interni ed esterni (oggi solo designati) ed i contratti tra Contitolari.

Non ultimo andrà valutata la nomina *Data Protection Officer*, in alcuni casi obbligatorio in altri solo opportuno.



**Per assistenza e consulenza in materia ci si potrà rivolgere all'avv. Nicola Salvarani, che da anni assiste clienti in materia di trattamento dei dati, scrivendo a [nsalvarani@tricol.it](mailto:nsalvarani@tricol.it).**

Immagine del seminario tenutosi al Centro Congressi Stelline di Milano, il 3 marzo 2017 su “*Il nuovo regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016. Le novità per le imprese*”.

*(torna all'indice)*

*Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale*

*Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano*

*Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

**IL NOSTRO APPROFONDIMENTO**

## **DIRITTO FALLIMENTARE**

### **- Crisi d'impresa: delega al governo per la riforma della legge fallimentare.**

Nella giornata dell'11.10.2017 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2681 recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza".

A decorrere dall'entrata in vigore della legge delega, il Governo avrà **12 mesi di tempo** per attuare mediante uno o più decreti legislativi la predetta Riforma, che andrà a riscrivere integralmente la legge fallimentare.

Le novità che dovrà contenere la predetta Riforma sono, in sintesi, la sostituzione dell'attuale disciplina del "fallimento" con una procedura denominata di "liquidazione giudiziale", che contenga regole nuove volte a: 1) potenziare il ruolo del curatore, 2) prevedere una fase di accertamento del passivo fondata su criteri di snellezza e concentrazione e 3) adottare una liquidazione dell'attivo basata sulla trasparenza, tanto da introdurre un mercato nazionale telematico dei beni da vendere.

La Riforma dovrà contenere, poi, la distinzione dei concetti "stato di crisi" e di "insolvenza" e dovrà essere adottato un unico procedimento per l'ingresso in procedura, crisi o insolvenza che sia, che ricalchi la procedura delineata nell'attuale art. 15 legge fall., con caratteristiche di particolare celerità; l'unicità riguarderà anche le categorie di debitori che saranno assoggettati a detto procedimento unico, in quanto saranno ricompresi tutti i debitori, con esclusione dei soli enti pubblici.

Un'altra grande novità è l'introduzione della "Procedura di allerta", volta ad anticipare l'emersione della crisi ed agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Si tratta di uno strumento stragiudiziale affidato ad un organismo pubblico, costituito presso ogni Camera di commercio. L'impresa in crisi si può rivolgere direttamente a tale organismo per chiedere aiuto; in mancanza, l'organismo può essere sollecitato a intervenire su segnalazione dei sindaci, del revisore contabile, ma anche di creditori pubblici qualificati come l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (in caso di inadempimenti di rilevante importo). Scopo dell'organismo è assistere l'impresa offrendo un servizio di composizione assistita della crisi. Questa procedura ha natura riservata e confidenziale e dovrà avere una durata massima di sei mesi. In caso di esito negativo, se risulta lo stato d'insolvenza l'organismo deve fare una segnalazione al P.M., affinché questi promuova il procedimento giudiziale per accertare lo stato d'insolvenza e per l'apertura della procedura liquidatoria.

È poi prevista la revisione della disciplina dei privilegi e la limitazione delle azioni di inefficacia e delle revocatorie fallimentari.

Infine, altre novità riguardano:

la procedura in caso di crisi da sovraindebitamento: è resa più semplice e accessibile, viene estesa anche ai soci illimitatamente responsabili della società e viene dato più peso alla esdebitazione;

gli accordi di ristrutturazione dei debiti: si prevede un'estensione del loro campo di applicazione, ad esempio con l'abbassamento delle percentuali necessarie per la sua conclusione e l'estensione dell'accordo con le banche anche a creditori non finanziari;



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

il concordato preventivo: la legge delega introduce la preferenza ai concordati con continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, e limita il campo di applicazione dei concordati liquidatori. Maggiori poteri di manovra sono riconosciuti all'autorità giudiziaria nella verifica della fattibilità del piano ed è prevista una revisione delle misure protettive del patrimonio del debitore. Particolare attenzione è riservata al contenimento dei costi della procedura;

le s.r.l.: la legge delega interviene in materia di nomina dell'organo di controllo o del revisore ampliando i casi in cui tale nomina è obbligatoria, e regolando il caso della mancata nomina e della cessazione dell'obbligo di nomina;

i gruppi di impresa: sarà introdotta una disciplina ad hoc della crisi di gruppi di impresa.

**Avv. Chiara Pisani – [cpisani@tricol.it](mailto:cpisani@tricol.it)**

*(torna all'indice)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO DELL'ESECUZIONE**

### **- Linee guida in materia di pignoramento di immobile in comunione tra i coniugi.**

Con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013 la Suprema Corte ha voluto dirimere i contrasti interpretativi ed applicativi sorti nei vari Tribunale in materia di pignoramento di immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi.

La Suprema Corte ha affermato il principio dell'assoggettabilità dell'intero immobile al pignoramento del creditore del singolo coniuge, in quanto l'istituto della comunione legale tra coniugi prevede una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è consentita la partecipazione di estranei.

Esposto detto principio, un creditore che vuole aggredire i beni immobili di un suo debitore deve: estrarre lo stato di famiglia del proprio debitore, per verificare se è sposato;

nel caso sia sposato è opportuno che estraiga l'atto di matrimonio per verificare il regime prescelto dai coniugi;

verificato che si è in presenza di una comunione legale, deve notificare l'atto di pignoramento immobiliare sia al coniuge debitore esecutato sia al coniuge non esecutato;

la notifica nei confronti del coniuge non esecutato dovrà contenere la precisazione che la stessa viene fatta in adesione all'orientamento della Cass. Civ. 6575/2013;

la nota di trascrizione dovrà essere conforme al pignoramento eseguito e quindi dovrà riguardare l'intero immobile. Siccome si dovrebbe trascrivere il pignoramento indicando 1 su 1 contro il coniuge esecutato ed 1 su 1 contro il coniuge non esecutato, ma il sistema non consente questa modalità, le corti di merito ammettono la validità del pignoramento trascritto nella misura di ½ contro l'uno ed ½ contro l'altro coniuge, ma nel riguardo D della nota di trascrizione occorrerà sempre precisare che viene pignorato il coniuge non esecutato proprio in adesione all'orientamento della Cass. civ. 6575/2013;

la documentazione ipo-catastale ventennale richiesta ex art. 567 c.p.c. riguarderà anche il coniuge non esecutato, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 c.p.c. e, pertanto, si dovrà notificare l'avviso ai creditori iscritti personali del coniuge non esecutato.

Cosa può fare il coniuge non esecutato nella procedura esecutiva? Siccome la soggezione ad espropriazione di un bene sulla quale ha eguale contitolarità lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, il coniuge non esecutato ha i medesimi diritti e doveri del coniuge esecutato debitore.

Quindi, potrà:

presentare opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. solo per eccepire la piena titolarità del bene staggito, per estraneità di questo alla comunione legale;

presentare opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per far valere la non sussidiarietà del bene in comunione ex art. 189 cod. civ., indicando esattamente i beni che non rientrano nella comunione ma che sono aggredibili dal creditore particolare del coniuge debitore;

presentare opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per far valere la nullità degli atti che possono danneggiare il proprio diritto alla restituzione della metà del controvalore lordo (per esempio, può

*Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale*

*Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano*

*Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

impugnare il provvedimento ex art. 591 bis c.p.c. quando in detto provvedimento è indicato un prezzo base di vendita che si ritiene troppo basso);

potrà richiedere la convenzione del pignoramento.

Infine, se dovesse intervenire nelle more della procedura esecutiva la separazione dei coniugi, il coniuge non esecutato potrà intervenire nella procedura come creditore dell'ex coniuge debitore esecutato per l'eventuale assegno di mantenimento, acquisendo così anche la qualifica di creditore.

Solo in quest'ultimo caso, il coniuge non esecutato potrà domandare l'assegnazione dell'intero, corrispondendo quando dovuto e decurtando solo la sua quota di credito.

**Avv. Chiara Pisani – [cpisani@tricol.it](mailto:cpisani@tricol.it)**

*(torna all'indice)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

### **- La personalità giuridica di associazioni e fondazioni dopo la riforma del Terzo Settore.**

Il Codice del Terzo Settore, approvato con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha introdotto significative novità con riguardo al tema della responsabilità e del procedimento che associazioni e fondazioni devono seguire per ottenere la personalità giuridica.

Con riguardo, in generale al tema della responsabilità, occorre distinguere tra associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni.

Le prime sono enti associativi che hanno acquisito la personalità giuridica, con la conseguenza che vi è perfetta separazione tra il patrimonio dell'associazione rispetto a quello degli associati o del consiglio direttivo. Ad ogni modo, per queste associazioni permane un profilo di responsabilità nei limiti alla buona o meno amministrazione – profilo sul quale l'art. 28, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è intervenuto definendo il perimetro delle norme in funzione delle quali amministratori, direttori, componenti dell'organo di controllo e revisore legale dei conti rispondono nei confronti degli ETS, con richiamo sostanziale delle regole previste in materia per le società per azioni.

In merito alle seconde, è la persona fisica che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a rispondere delle obbligazioni (art. 38 c.c.).

Per quanto riguarda poi le fondazioni, nessuna personalità può essere riconosciuta a quelle non riconosciute o in attesa di riconoscimento, così che – al pari delle associazioni non riconosciute – è responsabile delle obbligazioni la persona fisica che le ha assunte (artt. Da 14 a 35 c.c.).

L'evoluzione più significativa della disciplina consiste nella modifica del procedimento per l'ottenimento della personalità giuridica e comporta un passaggio, da un punto di vista culturale, "epocale", da un sistema di tipo concessorio, quale quello previsto dal DPR 361/2000 ante Codice del Terzo Settore, a un sistema di tipo normativo, tipico delle società di capitali.

Più precisamente, ante codice Terzo Settore, l'ente concessorio aveva 120 giorni per rispondere e provvedere all'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche. Il decorso di tale termine senza l'ottenimento dell'iscrizione implicava che la stessa dovesse ritenersi negata. Valeva quindi il processo del "silenzio rifiuto", tipico dei sistemi di riconoscimento di tipo concessorio. In tale sistema, l'ordine di iscrizione nel registro delle persone giuridiche consisteva in un decreto del Prefetto o del Presidente della Giunta Regionale: il riconoscimento era conseguenza di un provvedimento normativo adottato specificatamente dalla pubblica amministrazione.

Il Codice del Terzo Settore, oltre a disciplinare il patrimonio minimo necessario per il riconoscimento (Euro 15.000 per le associazioni ed Euro 30.000 per le fondazioni), regola in maniera compiuta la disciplina per la conservazione del patrimonio minimo; ma, soprattutto, all'art. 22, sistematizza il tema dell'acquisizione della personalità giuridica per gli ETS, oltre a ribadire una conseguenza strutturale dell'ottenimento della personalità giuridica, ovvero che: *"nelle fondazioni e nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio"*.

Sulla procedura di ottenimento, ora il controllo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

e dal decreto stesso per la costituzione dell'ente è demandato ad un professionista (notaio). Entro 20 giorni dal ricevimento il notaio deve depositare l'atto costitutivo presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, il quale, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

**Avv. Federica Ballerini – [fballerini@tricol.it](mailto:fballerini@tricol.it)**

*(torna all'indice)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO BANCARIO**

### **- Interessi moratori usurari: ordinanza Cass. Civ. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192.**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, ha stabilito in modo esplicito e per la prima volta ciò che appariva implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorché quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.

In pratica la Cassazione esplicitamente per la prima volta afferma, riportando il testo dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, che il divieto di stipulare interessi di qualsiasi tipo usurari comporta l'azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori.

Detta statuizione esplicita per la prima volta un principio che rispecchia una giurisprudenza costante, uniforme e risalente nel tempo della Suprema Corte di Cassazione volte ad asserire che gli interessi moratori vanno sempre presi in considerazione al fine di valutare il rispetto della normativa antiusura. La sentenza della Cassazione ha confermato un decreto del Tribunale di Matera depositato il 19/5/2016 con la quale il Collegio di quel Tribunale aveva rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo di un fallimento.

Con decreto 19/6/2013 il Giudice Delegato aveva ammesso al passivo del fallimento il credito vantato dalla banca ricorrente per un mutuo fondiario stipulato il 3/8/2001, limitatamente alla sola sorte capitale *“senza riconoscere gli interessi moratori ai sensi del disposto dell'art. 1815 c.c. in quanto calcolati ad un tasso convenuto superiore al tasso soglia”*.

La banca aveva chiesto invece l'ammissione dell'intero credito per sorte ed interessi contrattuali sulla sorte capitale che asseriva: *“essere stati stipulati nei limiti del tasso soglia e deducendo ricorrere nella fattispecie un'ipotesi di usura sopravvenuta non sanzionabile con l'applicazione dell'art. 1815 ultimo comma c.c.”*.

Proposto il ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. il Collegio, col decreto in questione, osservava che: *“le deduzioni difensive di parte opponente non è fondata, avendo il CTU rilevato che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori, determinato aggiungendo al tasso convenzionale i quattro punti percentuali (pari a 9,85%) era superiore, sia pure dello 0,01% al tasso soglia (9,84%) e che pertanto si verte in ipotesi di usura originaria degli interessi di mora”*.

Asserito ciò il Collegio poneva a fondamento del decreto di rigetto della domanda volta all'ammissione al passivo sia degli interessi corrispettivi che degli interessi moratori il seguente principio: *“rilevato che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto (c.d. usura originaria), la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non sono dovuti interessi, neppure corrispettivi, avuto riguardo alla lettera e allo scopo della destinazione”*.

**Dott. Comm. Giuseppe Celestini – gcelestini@tricol.it**

**(torna all'indice)**

*Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale*

*Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano*

*Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO BANCARIO**

### **- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sulla non configurabilità della fattispecie di “usura sopravvenuta”.**

Con Sentenza n. 24675 pubblicata in data 19/10/2017, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di “usura sopravvenuta” enunciando il seguente principio di diritto: *“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.*

La Cassazione richiamando l’osservazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002 che, dopo aver escluso l’irragionevolezza della norma di interpretazione autentica, faceva salvi *“gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali”*, non nega la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano i presupposti, nega che uno di tali strumenti di tutela sia costituito dall’invalidità o dall’inefficacia della clausola convenzionale relativa al tasso di interesse, ma non elenca quali possano essere questi ulteriori strumenti di tutela.

**Avv. Stefano Versace – [sversace@tricol.it](mailto:sversace@tricol.it)**

***(torna all’indice)***



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

## **RESPONSABILITA' CIVILE**

**- La garanzia dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. si estende alle opere di ristrutturazione edilizia.**

Con sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che: *“l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”*. La sentenza precitata compone un dibattito sorto in giurisprudenza in ordine all’applicabilità della norma in questione ai casi di opere di ristrutturazione di lunga durata eseguite su immobili già costruiti. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale l’art. 1669 c.c. si applica solo alle opere con natura di costruzione nuova ed autonoma: in forza di un’interpretazione letterale della norma che lega il termine “opera” a quello di “edifici o di altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata” per poi connettere e disciplinare le conseguenze dei vizi costruttivi della medesima opera, la “costruzione” costituisce presupposto e limite di applicazione della responsabilità prevista in capo all’appaltatore. Ne consegue l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 1669 c.c. delle opere di mera riparazione o modificazione su manufatti preesistenti, ma – ricorrendone i presupposti – le norme sulla garanzia ex art. 1669 c.c. (*ex multis* Cass. 10658/2015). Secondo un diverso orientamento estensivo che valorizza la ratio dell’art. 1669 c.c. quale norma finalizzata non solo a garantire la mancata rovina dell’edificio, ma anche il relativo utilizzo e godimento in maniera conforme alla sua destinazione, l’opera non si identifica necessariamente con l’edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma può estendersi a qualsiasi intervento anche successivo che incida in maniera sostanziale sulla funzionalità dell’immobile, e, quindi, sul suo utilizzo (*ex multis* Cass. 22553/2015). In questa prospettiva, peraltro condivisa dalle Sezioni Unite, si è affermata la possibilità di estensione dell’art. 1669 c.c. agli interventi ulteriori realizzati rispetto all’originaria costruzione anche qualora incidano su elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera.

**Dott.ssa Carlotta Gelera – [cgelera@tricol.it](mailto:cgelera@tricol.it)**

*(torna all’indice)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 10 – OTTOBRE 2017**

**AREA LEGALE**

## **RESPONSABILITA' CIVILE**

### **- Chi porta il cane a spasso è tenuto al pagamento dei danni anche se non è il proprietario.**

Il Tribunale di Pordenone si è trovato recentemente a decidere su di un caso di richiesta risarcimento danni svolta da una donna che era caduta rovinosamente a terra dalla propria bicicletta in quanto, a dire della stessa, un cane le aveva improvvisamente attraversato la strada.

Considerato che la ricostruzione dei fatti di parte lesa veniva avvalorata in corso di causa da più testimoni, il Giudice ha dovuto individuare quale fosse nel caso sottopostogli il soggetto giuridicamente responsabile della custodia del cane ex art. 2052 c.c., tenuto conto che il cane era stato portato a spasso dal figlio della proprietaria, la quale non era presente al momento dell'accaduto.

Il Tribunale ha ritenuto che la piena responsabilità civile del sinistro dovesse imputarsi in via esclusiva al figlio quale unico soggetto che al momento del fatto poteva esercitare l'effettiva vigilanza e sorveglianza sull'animale.

Sulla base delle predette considerazioni e con sentenza n. 333 del 12.5.2017, il Tribunale di Pordenone ha condannato il figlio (maggiorenne) della proprietaria del cane (ossia colui che di fatto portava a spasso l'animale al momento dell'accaduto), a risarcire alla parte lesa tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa subiti.

**Avv. Lucia Campora – [lcampora@tricol.it](mailto:lcampora@tricol.it)**

***(torna all'indice)***